



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1683/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1983/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1983/TFNSVE/2025-2026, 1983 - Ricorso proposto dalla società ASD FAVARO 1948 (57917) contro la società BALLO SCALTENIGO (61648) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori PARISI ALVISE (5602445), MEMMO MARCO (matricola 4682890), MEMMO DAVID (matricola 4010143),

In data 27/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 189,00 (centoottantanove/00) complessivi, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 189,00 (centoottantanove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai